Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 01/07/2021 al 22/07/2021
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 570 del 28/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A138
NP

OGGETTO: convenzione con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – per un rapporto di collaborazione finalizzato alla formazione di studenti e laureati attraverso lo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica. Durata quattro anni.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con nota prot. n. 9772 del 24 marzo 2021, conservata in atti, il Direttore dell'U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi dell'Ospedale "E. Bassini", dott. Paolo Fabbrini, ha proposto la stipula di una convenzione con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – per un rapporto di collaborazione finalizzato alla formazione di studenti e laureandi/laureati anche attraverso lo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica;

CONSIDERATO che la collaborazione fra i due Enti costituisce un'interessante opportunità di approfondimento e ricerca in quanto finalizzata allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea da parte di studenti e laureandi/laureati particolarmente qualificati, nonché alla progettazione ed esecuzione di studi clinici e ricerche a completamento delle attività didattiche finalizzate all'innovazione tecnologica;

DATO ATTO che qualunque studio o ricerca che si volesse intraprendere in attuazione della suddetta collaborazione, andrà preventivamente autorizzato da questa ASST;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza Universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", che, con riferimento agli artt. 27, 66 e 92, prevede la possibilità per le Università di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, con nota prot. n. 9781 del 24.03.2021, conservato agli atti;

DATO ATTO che, come indicato nell'art. 4 della Convenzione, vengono individuati quali Responsabili Scientifici individuati il prof. Enrico Gianluca Caiani, nominato nominato dal Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, e il dott. Paolo Fabbrini, Direttore dell'U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi del P.O. "Edoardo Bassini" di Cinisello Balsamo per l'ASST Nord Milano;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso con il Politecnico di Milano come da note mail prot. 17937 del 15 giugno 2021, conservate agli atti; con validità per quattro anni dalla stipula della presente;

PRECISATO che, come evidenziato all'art. 9 della convenzione, ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività previste;

CONSIDERATO inoltre che gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'Ente di provenienza che si attiverà integrando i protocolli in base ai nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti;

DATO ATTO che i Responsabili Scientifici come sopra individuati, hanno la responsabilità di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione degli studenti in materia di privacy;

CONSIDERATO che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di procedere alla stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che la struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA della Responsabile dell'U.O.S. Formazione, la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – per un rapporto di collaborazione finalizzato alla formazione di studenti e laureandi/laureati anche attraverso lo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica;

2. di dare atto che qualunque studio o ricerca che si volesse intraprendere in attuazione della suddetta collaborazione, andrà preventivamente autorizzato da questa ASST;

3. di procedere alla stipula della convenzione con durata pari a quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, dando atto che non è previsto il tacito rinnovo;

4. di individuare quale Responsabile Scientifico per l'ASST Nord Milano il dott. Paolo Fabbrini, Direttore dell'U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi del P.O. "E. Bassini" di Cinisello Balsamo e di prendere atto che il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano ha individuato quale suo Responsabile Scientifico il prof. Enrico Gianluca Caiani;

5. di dare mandato ai Responsabili Scientifici, come sopra individuati, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione degli studenti in materia di privacy;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

7. di dare comunicazione del presente provvedimento al Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria –, al dott. Paolo Fabbrini, Direttore dell'U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi del P.O. "E. Bassini" ed ai servizi aziendali interessati;

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 29/2021 Titolario 01.01.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 570 del 28 GIU. 2021, avente all'oggetto: **"convenzione con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria – per un rapporto di collaborazione finalizzato alla formazione di studenti e laureati attraverso lo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica. Durata quattro anni".**

* * * * * * * * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.S. Formazione e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

☐ di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. _____ descrizione: _____

_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

☒ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.S. Formazione
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Caterina Baccilieri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

☐ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

☑ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)

CONVENZIONE

tra:

Il Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria - (di seguito denominato Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci 32, c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Stefano Tubaro

E

ASST (Azienda Socio-Sanitaria Territoriale) NORD MILANO (cod. fisc. /P.IVA 09320420962), con sede in Viale Matteotti 83, c.a.p. 20099 Sesto San Giovanni (in seguito indicata come ASST) rappresentata dalla Dott.ssa Fabbrini Elisabetta nata a Firenze (FI) il 12/02/1963, in qualità di Direttore Generale, nonché Legale rappresentante

PREMESSO

- che ASST intende istituire con il Politecnico un rapporto di collaborazione continua al fine di:

A) contribuire alla formazione di studenti e laureandi/laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche con l'istituzione di borse di studio (che saranno eventualmente definite con atti aggiuntivi) secondo la normativa vigente;

B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza e che siano stati di volta in volta autorizzati dall'ASST;

C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture del Politecnico mediante corsi del cui contenuto didattico il Politecnico sia garante e che potranno, eventualmente, essere parte di separato accordo;

- che il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative di natura progettuale che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche.

- che ASST NORD MILANO intende sviluppare, anche in collaborazione con altri qualificati istituti o centri di ricerca, in particolare di ordine accademico, azioni dirette ad una migliore integrazione tra ricerca clinica e innovazione tecnologica procedendo, secondo la previsione dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo attualmente vigente, a concludere la presente convenzione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti relativi al corso di laurea in Ingegneria Biomedica e tutte

le Strutture del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

ART.2

La ASST NORD MILANO metterà a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze medico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A) delle premesse della presente convenzione senza ulteriori costi a carico delle parti, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea sul tema "*Digital health al servizio della buona pratica clinica*"
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche, che saranno di volta in volta autorizzati dall'Azienda
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- all'organizzazione di visite di studenti e laureandi/laureati, nel numero e con la frequenza che saranno determinati dall'ASST, in base alle sue esigenze organizzative;
- all'organizzazione di incontri e seminari anche presso il Politecnico per approfondire temi specifici.
- alla progettazione ed esecuzione di studi clinici volti a verificare l'efficacia delle tecnologie sviluppate nell'ambito di tesi, progetti ed elaborati di laurea, nonche' progetti congiunti di ricerca nazionali ed internazionali; tali studi e progetti dovranno essere di volta in volta autorizzati dall'ASST.

ART.3

La ASST NORD MILANO e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse della presente convenzione.

ART.4

Il Responsabile Scientifico della presente convenzione per il Politecnico è il Prof. Enrico Gianluca Caiani.

Il Responsabile Scientifico della presente convenzione per ASST Nord Milano è il Dott. Paolo Fabbrini

ART.5

Per ogni iniziativa e/o attività ricadente nell'ambito della presente convenzione, la ASST NORD MILANO e il Politecnico stipuleranno degli appositi accordi che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

Tali accordi prevederanno l'eventuale partecipazione economica dell'ASST alle iniziative, fermo restando che l'impegno economico di quest'ultima è già insito nella messa a disposizione di mezzi e personale per gli scopi di cui alle lettere A), B) e C) delle premesse.

ART.6

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale, tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dal presente Accordo di collaborazione, e tutte le informazioni ad essi relativi, resteranno di proprietà comune delle Parti.

Salvo quanto dispone la Legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite

Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie ed economiche delle Parti, da disciplinare al di fuori del presente accordo.

Le Parti possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

Le Parti convengono espressamente che i diritti su opere dell'ingegno, invenzioni, know how e segni distintivi di cui le Parti medesime dovessero risultare titolari prima e/o a prescindere dall'attuazione del progetto, appartengono in via esclusiva ai rispettivi titolari.

Fatto salvo ogni diverso accordo tra le Parti, quanto conferito dalle stesse ai sensi del comma precedente potrà essere utilizzato, nel rispetto dei diritti dei relativi titolari e secondo buona fede, esclusivamente nell'ambito e per la durata del presente Accordo e limitatamente al perseguimento degli obiettivi in esso previsti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali patrocinanti le attività medesime; è fatto in ogni caso salvo l'obbligo di dare adeguato riconoscimento degli autori delle opere in caso di pubblicazione di lavori scientifici.

ART.7

Pubblicazione dei risultati

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici derivanti dalle attività oggetto di questa convenzione, e concordano di darne ampia visibilità e informazione anche attraverso pubblicazioni proprie e tramite i propri siti Internet ufficiali, sempre nel rispetto della tutela dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Non è consentita alcuna forma di sfruttamento commerciale dalla pubblicazione dei dati di Ricerca e Sperimentazione.

ART.8

La presente convenzione ha la durata di 4 anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

ART.9

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria

ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART.10

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART.11

Dalla presente convenzione non conseguiranno oneri finanziari a carico di entrambe le Parti. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni dei due Enti firmatari.

ART.12

Il Politecnico e l'ASST non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

ART.13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

ART. 14

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambe le Parti in misura uguale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.

ART.15

Le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo e dell'ASST e previa autorizzazione da parte di entrambe le parti della presente convenzione.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la ASST NORD MILANO come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: privacy@polimi.it e i Responsabili Gestionali di Dipartimento e di Polo sono, ai fini amministrativi della presente Convenzione, qualificati come i responsabili interni (Designati). Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

ART. 16

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA

IL DIRETTORE

Prof. Stefano Tubaro

.....

Firmato digitalmente
da:STEFANO TUBARO
Organizzazione:
POLITECNICO DI
MILANO/80057930150

ASST NORD MILANO

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta

.....